

(N. 2167)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1957

Provvidenze per l'industria zolfifera.

I mutamenti del mercato internazionale, connessi con la scoperta di nuove fonti di produzione estera dello zolfo, hanno provocato un accentuarsi della crisi dell'industria zolfifera siciliana che ha posto all'attenzione dell'Assemblea regionale, per i suoi riflessi di carattere economico e sociale, un problema di interesse nazionale in quanto è lo Stato direttamente interessato al mantenimento delle fonti di produzione.

Nell'approfondire l'esame del presente disegno di legge-voto, è stato costantemente manifestato il convincimento di doversi apprestare strumenti adeguati per una soluzione di struttura del problema, indicandola nella cosiddetta verticalizzazione dell'industria zolfifera, cioè nella elaborazione ed applicazione di provvedimenti che tendano a far consumare, nello ambito regionale, il maggior quantitativo possibile di minerale prodotto, attraverso l'utilizzazione e la trasformazione del minerale che dovrebbe costituire, perciò, materia prima per lo sviluppo dell'industria siciliana.

Questo indirizzo di politica economica è stato sanzionato con la legge regionale 8 ottobre 1956, n. 48, concernente: « Agevolazioni per le imprese zolfifere », laddove all'articolo 8 è prevista l'autorizzazione concessa all'Assessore dell'industria e commercio, a nominare una Commissione composta da tecnici ed esperti, studiosi e rappresentanti di categoria, col compito, indicato nella lettera c), di formulare un piano tecnico finanziario per la trasformazione e l'utilizzazione del prodotto zolfifero nel settore dell'agricoltura ed in quello dell'industria, con particolare riferimento alla utilizzazione dello zolfo come materia prima dell'industria chimica.

Allo scopo, però, di venire incontro all'attuale situazione di crisi dell'industria zolfifera con un provvedimento produttivo di benefici immediati che possa operare efficacemente nel quadro delle provvidenze legislative adottate sulla stessa materia dalla Regione, l'Assemblea regionale ha approvato, all'unanimità, il presente disegno di legge-voto che intende, soprattutto, perseguire lo scopo di stabilire

un equilibrio tra costo di produzione e prezzo di vendita del minerale.

Si ritiene, pertanto, opportuno estendere il beneficio del prezzo minimo garantito, oggetto del disegno di legge, a tutti i prodotti solforosi messi dai produttori a disposizione dell'E.Z.I., ma si attribuisce al Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la Regione siciliana, previa proposta del Consiglio di amministrazione dell'E.Z.I., la facoltà di determinare annualmente le categorie di prodotti ammessi a fruire del beneficio suddetto e di stabilire per ciascuna di esse la misura del prezzo minimo.

Allo scopo di eliminare una eventuale sperequazione tra le varie aziende, data la diversità dei rispettivi costi di produzione, si ritiene più opportuno e più confacente alla realtà delle cose, accogliere, in linea di massima, il criterio del prezzo minimo differenziato, stabilendo che per le imprese che hanno costi di produzione superiori al costo-tipo desunto dai dati relativi ad un'azienda in condizioni medie di lavoro e resa del minerale, la misura del prezzo minimo garantito è aumentata in proporzione.

La garanzia del prezzo minimo dovrà avere la durata di anni 6.

Si prevede sia l'ipotesi che il ricavo netto definitivo per tonnellata risulti dai bilanci annuali dell'E.Z.I. inferiore ai prezzi minimi garantiti, sia l'ipotesi contraria.

Nel primo caso si accoglie il criterio del concorso regionale, stabilendo di fare assumere a carico della Regione, limitatamente alla produzione zolfifera siciliana, il 30 per cento della differenza in meno fra ricavo netto definitivo e prezzi minimi garantiti; nel secondo caso si stabilisce, con un procedimento di tecnica bancaria, che la differenza in più sarà accantonata presso la sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, non già per essere divisa fra lo Stato e la Regione siciliana in proporzione alle percentuali da essi corrisposte in caso di differenza in meno — non volendosi, in tal guisa, configurare una partecipazione dello Stato e della Regione ai profitti delle imprese — bensì per essere distribuita ai produttori in proporzione ai prodotti conferiti allorché, scaduto il termine di sei anni, verrà effettuato il conguaglio fra le somme erogate e le somme accantonate.

Con una norma apposita si prevede la sospensione della garanzia del prezzo minimo per le imprese inadempienti all'obbligo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali.

Tale sospensione pronunciata, anche ad istanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal Ministro dell'industria e del commercio e, per quanto riguarda la Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria e del commercio, decorre dalla data del realtivo provvedimento ministeriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente zolfi italiani è autorizzato a garantire la liquidazione dei prezzi minimi per i prodotti che sono messi a sua disposizione dai produttori.

Il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Regione siciliana, previa proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani, determina annualmente, con suo decreto, le categorie di prodotti ammesse a fruire dei benefici di cui al comma precedente e stabilisce per ciascuna di esse la misura del prezzo minimo.

Per le imprese che hanno costi di produzione superiori al costo-tipo, desunto dai dati relativi ad una azienda in condizioni medie di lavoro e di resa del minerale, la misura del prezzo minimo garantito è aumentata in proporzione.

Art. 2.

Ove il ricavo netto definitivo per tonnellata risultasse dai bilanci annuali dell'Ente inferiore ai prezzi minimi garantiti, la differenza sarà, limitatamente alla produzione zolfifera siciliana, a carico della Regione siciliana nella misura del 30 per cento ed a carico dello Stato nella rimanente misura del 70 per cento.

Quando invece il ricavo netto definitivo per tonnellata risultasse dai bilanci dell'Ente superiore ai prezzi minimi garantiti, la differenza sarà accantonata presso la sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

I relativi interessi andranno a vantaggio dei produttori in conto oneri sulle anticipazioni.

Di tali accantonamenti sarà tenuto conto in sede della liquidazione finale di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

La garanzia di prezzo prevista dall'articolo 1 della presente legge avrà la durata di anni 6.

Alla fine del sesto anno sarà effettuato il conguaglio fra le somme erogate e le somme accantonate ai sensi del precedente articolo 2.

L'eventuale differenza sarà distribuita ai produttori in proporzione ai prodotti conferiti.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge i produttori sono tenuti al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente dà luogo alla sospensione della garanzia di prezzo per le imprese inadempienti.

La sospensione viene pronunciata, anche ad istanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal Ministro dell'industria e del commercio e, per quanto riguarda la Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

La sospensione decorre dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale.

Art. 5.

La spesa necessaria per gli scopi previsti dalla presente legge per le quote attinenti alla Regione siciliana di cui all'articolo 2 sarà iscritta nel bilancio della Regione negli esercizi finanziari successivi a quello della approvazione della presente legge.